



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

E

CONFCOMMERCIO, rappresentata dalla VicePresidente, Dr.ssa Donatella Prampolini

FEDERDISTRIBUZIONE, rappresentata dal Presidente, Dr. Claudio Gradara

ANCD CONAD, rappresentata dal Presidente, Dr. Maurizio Pelliconi

di seguito denominati, rispettivamente: "COMMISSARIO STRAORDINARIO", "CONFCOMMERCIO",
"FEDERDISTRIBUZIONE", "ANCD CONAD", ovvero, congiuntamente, le "PARTI"

PREMESSO

- a) che con l'ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 20120) il Commissario straordinario ha dettato "Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali", stabilendo il prezzo finale di vendita al consumo di € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA, per i prodotti indicati come "mascherine facciali – Standard UNI EN 14683":

Tipo I:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo II:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo IIR:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 ;

- b) che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019, e la tabella ivi compendiata, definisce i requisiti di prestazione per le mascherine facciali di cui trattasi, non includendo, tuttavia,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

prodotti monouso aventi analoghe capacità protettive - lecitamente presenti in commercio e destinate alla vendita sul territorio – per le quali si rende necessaria una generale parificazione ai beni elencati nell'ordinanza n. 11/2020, al principale scopo di poter dispensare alla popolazione il maggior numero di mascherine chirurgiche;

- c) che l'aumento della domanda, come sopra accennato, potrebbe comportare per i prodotti di cui trattasi - ritenuti beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza e, quindi, beni di primaria necessità - una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso ai prodotti medesimi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure programmate per il contrasto al diffondersi dell'epidemia in atto;
- d) che risulta pertanto necessario garantire ai cittadini la massima disponibilità dei prodotti elencati sub a), anche in ragione del prevedibile aumento della domanda degli stessi in relazione in vista del prossimo avvio della cosiddetta "Fase 2";
- e) che a far data dalla mezzanotte del giorno 26 aprile 2020, le aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo, il cui elenco è incluso in un allegato al presente accordo da condividere tra le parti entro il 7 Maggio 2020 (allegato 1), hanno venduto al pubblico le mascherine chirurgiche monouso di cui trattasi al corrispettivo imposto di € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA, pur essendosi approvvigionate di tali beni anche ad un costo superiore al prezzo imposto di vendita;
- f) che, per quanto sopra detto, occorre definire una procedura di ristoro per le aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo che, a far data del giorno 27 aprile 2020, abbiano ceduto le mascherine di cui trattasi ad un prezzo inferiore rispetto ai costi d'acquisto, così come derivante dall'imposizione del prezzo finale di vendita di € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA;
- g) che il Commissario straordinario intende provvedere all'approvvigionamento delle mascherine chirurgiche da distribuire alle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo per la successiva dispensazione al pubblico a prezzi concordati, con l'indicazione di un margine fisso da riconoscere alle stesse per l'attività professionale svolta.
- h) che la totalità degli importi considerati nel presente accordo debbono intendersi al netto dell'IVA.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Mascherine chirurgiche monouso assimilabili

1. Per le mascherine chirurgiche presenti in commercio di cui alle lettere a) e b) delle premesse e di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2020, il prezzo finale di vendita al consumo non può essere superiore, per ciascuna unità, a € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Disposizioni comuni

1. Le misure di ristoro previste dal presente protocollo si applicano alle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo.
2. Per ciascun lotto di mascherine monouso in giacenza presso le aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo dovrà essere fornita la documentazione tecnica relativa, in particolare con riferimento alla certificazione CE, ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683, nonché la documentazione relativa a produzione e importazione di mascherine chirurgiche effettuate in deroga ai sensi all'art. 15 del DL n 18 del 17 marzo 2020.
3. Il ristoro, da parte del Commissario Straordinario a favore delle predette, per l'intervenuta vendita delle mascherine chirurgiche monouso assimilabili ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2020 ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, è riconosciuto con le modalità stabilite all'articolo 5 per la tipologia dei prodotti aventi Standard UNI EN 14683" del Tipo I, II e IIR.

Articolo 3

Giacenza presso aziende

1. Ai fini della rendicontazione finalizzata alle attività di ristoro di cui all'articolo 4, si considerano oggetto del ristoro medesimo le mascherine chirurgiche acquistate dalle aziende aderenti alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

associazioni sottoscrittrici del presente accordo a far data dal giorno 1 Aprile 2020, e giacenti a magazzino o nei punti vendita alle ore 23.59 del giorno 26 aprile 2020.

2. Per la quantificazione delle scorte di magazzino si opera il riferimento alle relative note di carico e alle note contabili corrispondenti, previa verifica della documentazione tecnica così come definita di seguito all'art. 4.
3. Sono altresì oggetto di ristoro le eventuali giacenze riguardanti le mascherine ordinate dalle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo, da lunedì 20 aprile e introdotte in magazzino fino alle ore 23.59 del 5 maggio 2020.

Articolo 4

Attività di ristoro per le giacenze di magazzino delle aziende

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime per approvvigionarsi di mascherine chirurgiche monouso, con un tetto massimo, quanto al costo di acquisto, di € 0,75 per singola unità, fino alle ore 23.59 del 26 aprile 2020, e il prezzo di € 0,40 per singola unità, in modo da assicurare la cessione al pubblico al corrispettivo di € 0,50, a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile 2020 e fino all'esaurimento delle scorte di cui all'articolo 3.
2. Qualora i suddetti approvvigionamenti siano avvenuti ad un prezzo superiore al suddetto tetto massimo di costo di acquisto, pari a € 0,75 per singola unità, il Commissario si impegna comunque a corrispondere a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime ed il suddetto valore del tetto massimo di costo di acquisto, indipendentemente dal maggior valore di approvvigionamento.
3. Non formano oggetto di ristoro, e sono quindi escluse dalla liquidazione dei corrispettivi, oltre alle mascherine chirurgiche non rispondenti alle previsioni di cui all'art.2 comma 2, le mascherine chirurgiche acquistate dalle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo per la messa a disposizione a favore del personale operante presso le stesse, ed oggetto, quindi, di autofatturazione.
4. Ai fini del ristoro a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo si procede con modalità da definire entro il 7 Maggio 2020 e che verranno inserite in un allegato al presente accordo (allegato 2) e comunque al verificarsi delle seguenti condizioni:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- i. all'esaurimento delle scorte, come definito all'articolo 3, il Commissario dovrà ricevere la documentazione tecnica relativa alle quantità di riferimento, in particolare con riguardo alla certificazione CE, ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 e documentazione relativa a produzioni e importazioni di mascherine chirurgiche effettuate in deroga dal D.L. n 18 del 17/3/2020 art. 15
- ii. l'estratto del gestionale di magazzino, o altra documentazione equipollente, riferito alle mascherine chirurgiche oggetto di richiesta di ristoro, la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda unitamente alla certificazione della stessa, ai fini della correttezza degli importi ivi indicati, resa dal professionista commercialista, ovvero dal soggetto incaricato della revisione contabile.

Articolo 5

Attività di ristoro per gli acquisti delle aziende

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime per approvvigionarsi di mascherine chirurgiche monouso nel periodo che va dalle ore 00.00 del 4 Maggio 2020 e fino alle ore 23.59 del 30 Giugno 2020, con un tetto massimo, quanto al costo di acquisto, pari a € 0,45 per singola unità, e il prezzo di € 0,40 per singola unità, in modo da assicurare la cessione al pubblico al corrispettivo di € 0,50 per singola unità.
2. Qualora i suddetti approvvigionamenti siano avvenuti ad un prezzo superiore al suddetto tetto massimo di € 0,45 per singola unità, il Commissario si impegna comunque a corrispondere a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime ed il valore del tetto massimo di costo di acquisto, indipendentemente dal maggior valore di approvvigionamento, con un tetto massimo di €0,05.
3. Qualora i suddetti approvvigionamenti siano avvenuti ad un prezzo inferiore al suddetto tetto massimo di costo di acquisto di € 0,45 per singola unità, ma superiore a € 0,40 per singola unità, il Commissario si impegna comunque a corrispondere a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo il differenziale tra il costo di acquisto sostenuto da queste ultime ed il prezzo di € 0,40 per singola unità.
4. Non formano oggetto di ristoro, e sono quindi escluse dalla liquidazione dei corrispettivi, oltre alle mascherine chirurgiche non rispondenti alle previsioni di cui all'art.2 comma 2, le mascherine chirurgiche acquistate dalle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo per la messa a disposizione a favore del personale operante presso le stesse,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ed oggetto, quindi, di autofatturazione, nonché le mascherine chirurgiche acquistate ad un prezzo uguale o inferiore a € 0,40 per singola unità.

5. Ai fini del ristoro a favore delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo si procede con modalità da definire entro il 7 Maggio 2020 e che verranno inserite in un allegato al presente accordo (allegato 2) e comunque al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Al termine degli approvvigionamenti del periodo definito al comma 1 del presente articolo, il Commissario dovrà ricevere:
 - i. la documentazione tecnica relativa alle quantità di riferimento, in particolare con riguardo alla certificazione CE, ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 e documentazione relativa a produzioni e importazioni di mascherine chirurgiche effettuate in deroga dal D.L. n 18 del 17/3/2020 art. 15
 - ii. l'estratto del gestionale di magazzino, o altra documentazione equipollente, riferito alle mascherine chirurgiche oggetto di ristoro, la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda unitamente alla certificazione della stessa, ai fini della correttezza degli importi ivi indicati, resa dal professionista commercialista, ovvero dal soggetto incaricato della revisione contabile.

Articolo 6

Fornitura delle mascherine chirurgiche da parte del Commissario straordinario

1. A far data dal 1 luglio 2020, il Commissario straordinario si impegna, per quanto potrà essere possibile nell'ambito del complessivo processo di distribuzione, ad integrare le forniture delle aziende aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo. Le aziende le acquisteranno al prezzo già definito di Euro 0,40, fermo restando il prezzo di vendita al pubblico di Euro 0,50 al netto dell'IVA.
2. I pagamenti, delle mascherine fornite dal Commissario Straordinario alle aziende, saranno da queste effettuati non oltre il sessantesimo giorno dalla consegna.
3. Il Commissario si impegna, altresì, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a porre in essere qualsiasi azione che gli sia consentita per velocizzare le tempistiche e per semplificare le modalità atte a garantire il più celere arrivo dall'estero degli approvvigionamenti delle imprese aderenti alle associazioni sottoscrittrici del presente accordo.
4. A fronte di fatti eccezionali ad oggi non prevedibili, capaci di incidere negativamente sulle esigenze di copertura del fabbisogno di mascherine, verranno presi i relativi opportuni accordi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Per CONFCOMMERCIO la VicePresidente Dr.ssa Donatella Prampolini

Per FEDERDISTRIBUZIONE il Presidente Dr. Claudio Gradara

Per ANCD CONAD il Presidente Dr. Maurizio Pelliconi

Il Commissario Straordinario emergenza Covid-19 Dr. Domenico Arcuri

3 Maggio 2020

Il presente protocollo viene sottoscritto dalle parti e si perfeziona, mediante scambio con posta elettronica certificata.